

Camera di commercio, industria, artigianato e Agricoltura di  
Cagliari-Oristano

**Regolamento concernente i procedimenti di cancellazione e di assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e società per la loro iscrizione nel Registro delle Imprese con contestuale applicazione delle sanzioni alle imprese individuali e società inadempienti**

*Ai sensi dell'articolo 37 decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020 n. 120.*

*Approvato con deliberazione della Giunta camerale del 26 aprile 2023*

## REGOLAMENTO CONCERNENTE I PROCEDIMENTI DI CANCELLAZIONE E DI ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEI DOMICILI DIGITALI ALLE IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÀ, PER LA LORO ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE, CON CONTESTUALE APPLICAZIONE DELLE SANZIONI ALLE IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÀ INADEMPIENTI

**Visto** l'art. 3-bis comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, che dispone: “(...) i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale (...)”;

**Visto** l'art. 5 bis comma 1 dello stesso ‘Codice’ che stabilisce: “La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (...)”;

**Visti** l'art. 16 comma 6 bis del D.L. n. 185/2008 e l'art. 5 comma 2 del D.L. n. 179/2012 – così come modificati dall'art. 37 della legge n. 120/2020 – i quali prevedono che le domande di prima iscrizione delle società e delle imprese individuali nel Registro delle Imprese debbano necessariamente contenere il domicilio digitale dell'impresa;

**Valutato** che le norme richiamate fissano il termine del 1° ottobre 2020 affinché le imprese individuali e le società già iscritte nel Registro delle Imprese comunichino il proprio domicilio digitale all'ufficio del Registro delle Imprese;

**Tenuto conto** che le misure previste dall'art. 37 del D.L. n. 76/2020, così come convertito dalla Legge n. 120/2020, sono adottate “Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto Codice”;

**Visto** l'art. 16 comma 6 bis D.L. n. 185/2008 secondo cui, scaduto il termine del 1° ottobre 2020, le società inadempienti sono sottoposte alla sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata e l'ufficio Registro delle Imprese assegna contestualmente d'ufficio “...un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche...presso il cassetto digitale dell'imprenditore”;

**Valutato** che la norma richiamata non esplicita l'imposizione di alcuna comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio agli interessati, ma che tuttavia – nel rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione all'attività amministrativa – si ritiene opportuno dare evidenza ai soggetti verso i quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;

**Visto** l'art. 5 comma 2 bis D.L. n. 179/2012 secondo cui, scaduto il termine dell'1 ottobre 2020, le imprese individuali inadempienti sono sottoposte alla sanzione prevista dall'art. 2194 c.c. in misura triplicata – “(...) previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni (...)” – e l'ufficio del Registro delle Imprese assegna contestualmente il domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore;

**Considerato** che l'art. 37 del D.L. “Semplificazioni”, nel disciplinare il procedimento per l'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale alle imprese individuali e società inadempienti, differenzia il procedimento in base, oltre che alla forma giuridica dell'impresa, al fatto che l'impresa sia priva di pec oppure abbia indirizzo inattivo;

**Preso atto** che in tutti i casi in cui l'impresa individuale o la società abbia un indirizzo inattivo o non conforme a quanto previsto dall'art. 3 bis comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 deve essere invitata a regolarizzare la propria posizione, assegnando un termine di 30 giorni, e in caso di inadempienza, previa cancellazione d'ufficio dell'indirizzo pec inattivo, deve essere avviato contestualmente il procedimento per l'assegnazione;

**Valutato** che si tratta di procedimenti d'ufficio regolati da disposizioni speciali, che non richiedono alla pubblica amministrazione il sostenimento di oneri di notificazione cartacea, i quali sembrano anzi indirettamente esclusi dalla stessa previsione dell'art. 5 comma 2 bis del D.L. n. 179/2012, che dispone che dallo svolgimento di tali attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

**Visto** l'art. 8 comma 3 della Legge n. 241/1990 che dispone: *“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”*;

**Ritenuto** che tali procedimenti semplificati di comunicazione o notificazione alle imprese siano applicabili tutte le volte in cui si debba dare corso ad aggiornamenti dei dati iscritti nel Registro delle Imprese riguardanti una vasta pluralità di destinatari e con un unico oggetto e che tale contesto ricorra per l'assegnazione d'ufficio e per l'iscrizione dei domicili digitali alle imprese o società;

**Preso atto** che Unioncamere, con lettera del 23 maggio 2022, acquisita al protocollo camerale in data 24 maggio 2022 al n. 0001603 e successiva lettera-rettifica del 10/06/2022 prot. 34296, ha fornito indirizzi operativi sul tema e ha comunicato che il *“Gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio”* è adesso in grado di erogare il domicilio digitale con le caratteristiche e i limiti tecnici previsti dall'art. 16 comma 6 bis D.L. n. 185/2008 e dall'art. 5 comma 2 D.L. n. 179/2012, ed è pertanto possibile avviare e gestire i procedimenti d'ufficio richiamati da tali disposizioni;

**Visto** l'art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013 che prevede che nel sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni siano pubblicate *“(…) le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta”*;

**Valutato** che, in ottemperanza a tale norma, è opportuno definire regole di dettaglio per dare attuazione agli articoli 16 comma 6 bis D.L. n. 185/2008 e 5 comma 2 D.L. n. 179/2012, sopra ricordati, qualora riguardino un ampio numero di destinatari;

**Ritenuto** che la normativa di dettaglio sia utile per organizzare l'attività dell'ufficio del registro delle imprese e per regolare la gestione delle comunicazioni 'in uscita' – dirette cioè alle imprese individuali e società inadempienti – nonché 'in entrata', trasmesse dagli operatori economici all'ufficio;

**Considerato** che le comunicazioni di Unioncamere sopra ricordate evidenziano l'opportunità che le Camere di Commercio si dotino di un atto regolamentare/di indirizzo al fine di disciplinare le modalità attraverso cui gestire questi procedimenti d'ufficio;

**Visto** lo schema di atto regolamentare proposto da Unioncamere;

**Visto** lo Statuto della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, art. 20, comma 1, lett. b).

## Articolo 1 - *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “**Albo camerale online**” – l’Albo di cui all’art. 62 del R.D. n. 2011/1934, presso cui sono pubblicati gli atti camerali con effetto di pubblicità legale. Gli obblighi pubblicitari si intendono ora assolti con la pubblicazione degli atti nel sito informatico della Camera di commercio, secondo quanto disposto dall’art. 32 della legge n. 69/2009;
- b) “**Assegnazione massiva del domicilio digitale**” – l’assegnazione del domicilio digitale di cui alla lettera e) effettuata con modalità automatizzate e contestualmente per una pluralità di imprese individuali e società;
- c) “**Cassetto digitale dell’imprenditore**” – la piattaforma digitale prevista dall’art. 16 comma 6 bis D.L. n. 185/2008 e dall’art. 5 comma 2 D.L. n. 179/2012, disponibile per ogni impresa all’indirizzo web <https://impresa.italia.it>;
- d) “**Diffida**” – l’atto di diffida destinato alle imprese individuali che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle Imprese, ai sensi dall’art. 5 comma 2 del D.L. n. 179/2012;
- e) “**Domicilio digitale assegnato d’ufficio**” – il domicilio digitale valido solo per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, assegnato dall’ufficio del Registro delle imprese in base agli artt. 16 comma 6 bis D.L. n. 185/2008 e 5 comma 2 DL n. 179/2012 alle società e alle imprese individuali inadempienti;
- f) “**Gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio**” – il gestore previsto dall’art. 16 comma 6 bis D.L. n. 185/2008 e dall’art. 5 comma 2 D.L. n. 179/2012 quale soggetto incaricato dell’erogazione del domicilio digitale presso il cassetto digitale dell’imprenditore;
- g) “**Iscrizione d’ufficio**” – l’iscrizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale assegnato dall’ufficio del Registro delle imprese;
- h) “**Iscrizione massiva d’ufficio**” – l’iscrizione del domicilio digitale di cui alla lettera e) effettuata con modalità automatizzate e contestualmente per una pluralità di imprese individuali o società;
- i) “**Procedimento d’ufficio**” – il procedimento amministrativo avviato dall’ufficio del Registro delle imprese al fine di assegnare e iscrivere nel Registro delle Imprese il domicilio digitale di cui alla lettera e);
- j) “**Procedimento massivo**” – il procedimento d’ufficio di cui alla lettera i) avviato contemporaneamente per più imprese individuali o società con una sola e cumulativa comunicazione di avvio del procedimento;
- k) “**Registro delle imprese**” – il Registro di cui all’art. 2188 del codice civile e all’articolo 8 della Legge n. 580/1993;
- l) “**Sito istituzionale**” – il sito web ufficiale della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano di cui all’indirizzo web <https://www.caor.camcom.gov.it/it>;
- m) “**Ufficio del Registro delle imprese**” – l’ufficio istituito presso la Camera di commercio dall’art. 8 comma 1 della Legge n. 580/1993, che provvede alla tenuta del Registro delle Imprese in conformità agli artt. 2188 e seguenti del codice civile;
- n) “**Ufficio accertamento violazioni R.I./R.E.A**” – l’ufficio presso la Camera di commercio che provvede all’accertamento delle violazioni connesse alla tenuta del

Registro delle Imprese e del repertorio economico amministrativo.

## **Articolo 2 - Gestione massiva e periodica dei procedimenti di cancellazione e assegnazione d'ufficio dei domicili digitali**

1. L'Ufficio del Registro delle Imprese avvia periodicamente, in forma massiva, il procedimento di cancellazione degli indirizzi pec inattivi o non conformi al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e di assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali o società che ne siano prive – ai sensi dell'art. 16 comma 6 bis e ter D.L. n. 185/2008 e dell'art. 5 comma 2 D.L. n. 179/2012 - o il cui domicilio digitale sia stato previamente cancellato d'ufficio, in conformità alla Direttiva MISE, in quanto inattivo o revocato.
2. Le comunicazioni degli utenti e dei terzi in genere relative all'assenza del domicilio digitale in capo a singole imprese o società sono ordinariamente gestite nell'ambito dei flussi di lavoro periodici e cumulativi indicati al comma precedente.

## **Articolo 3 - Procedimento di cancellazione d'ufficio del domicilio digitale inattivo**

1. La cancellazione massiva d'ufficio dei domicili digitali inattivi delle imprese avviene mediante il procedimento di seguito illustrato:
  - a. estrazione e verifica degli elenchi di imprese individuali e società con un domicilio digitale iscritto al Registro delle Imprese inattivo o non conforme all'art. 1, comma 1, lett. n ter) e 3 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
  - b. comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione del domicilio digitale, finalizzata ad invitare, nel termine di 30 giorni, le imprese individuali e le società a regolarizzare la propria posizione con denuncia ad istanza di parte di un indirizzo di domicilio digitale valido e a loro univocamente riferibile;
  - c. trascorso tale termine, l'ufficio verifica l'eventuale adempimento da parte di soggetti obbligati. Il procedimento nei confronti dei soggetti adempienti è archiviato ai sensi dell'art. 6. Nel caso di mancata regolarizzazione da parte dell'impresa, il procedimento si conclude con l'iscrizione in visura della determinazione del Conservatore di cancellazione d'ufficio dell'indirizzo pec.

## **Articolo 4 - Assegnazione d'ufficio dei domicili digitali e loro iscrizione: fasi del procedimento**

1. L'assegnazione massiva d'ufficio dei domicili digitali alle imprese avviene mediante le fasi procedurali di seguito illustrate:
  - a) estrazione e verifica degli elenchi di imprese individuali o società prive di domicilio digitale iscritto nel Registro delle Imprese;

- b) pubblicazione sul sito istituzionale della comunicazione cumulativa (cd. 'massiva') di avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale alle imprese che ne siano prive, con contestuale diffida ad adempiere (imprese individuali) o invito ad adempiere (imprese societarie) entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione;
- c) determinazione del Conservatore, immediatamente esecutiva, di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale che individua l'elenco finale delle imprese individuali e società destinatarie dell'atto e conseguente immissione dei dati nel sistema informativo messo a disposizione dal gestore di cui all'art. 1 lett. f);
- d) assegnazione massiva dei domicili digitali e loro messa a disposizione nel cassetto digitale di ogni imprenditore individuale o società, ad opera del gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio, secondo quanto previsto dagli artt. 16 comma 6 bis del D.L. n. 185/2008 e dall'art. 5 comma 2 del D.L. n. 179/2012 e art 37 D.L. n. 76/2020;
- e) iscrizione massiva dei domicili digitali nel Registro delle Imprese. L'iscrizione avviene ordinariamente lo stesso giorno in cui vengono svolte le attività sub d) ed è compiuta, con modalità automatizzate, dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio;
- f) (contestualmente a quanto indicato sub e) emissione cumulativa (cd. 'massiva') del verbale di accertamento sanzionatorio in capo alle imprese o società che abbiano omesso l'adempimento. La notifica del verbale è compiuta presso il domicilio digitale assegnato d'ufficio.

#### **Articolo 5 - Comunicazione di avvio del procedimento e diffida**

1. I procedimenti di cui agli artt. 3 e 4 hanno avvio con la comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di commercio di Cagliari-Oristano nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle Imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l'elenco delle imprese/società destinatarie e resta pubblicata sul sito istituzionale per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi.
2. La data di pubblicazione sul sito istituzionale è riportata nell'albo camerale online. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari - ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 - il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.
3. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'avvio del procedimento:
  - a) per le imprese individuali e le società il cui indirizzo pec iscritto in visura è inattivo decorre il termine di trenta giorni per adempiere, trascorso il quale, in assenza di regolarizzazione, verrà assunto il provvedimento di cancellazione immediatamente esecutivo;

- b) per le imprese individuali e società che hanno omesso di comunicare il proprio domicilio digitale o il cui domicilio digitale sia stato previamente cancellato d'ufficio decorre il termine di 30 giorni assegnato con la diffida ad adempiere (imprese individuali) o con l'invito ad adempiere (imprese societarie) trascorso il quale si avvierà la procedura descritta nell'art. 4 del presente Regolamento;
4. Qualora l'ufficio del registro delle Imprese riceva e iscriva il domicilio digitale comunicato dall'impresa/società nelle more del procedimento d'ufficio, l'iscrizione compiuta determina l'automatica archiviazione del procedimento d'ufficio.

#### **Articolo 6 - Conclusione del procedimento e termini**

1. Il procedimento di cancellazione massivo domicilia digitali inattivi si conclude (alternativamente):
  - a) con la cancellazione d'ufficio del domicilio digitale nel Registro delle Imprese mediante, l'evasione del relativo protocollo d'ufficio con modalità massive;
  - b) con l'archiviazione automatica, se l'impresa individuale o la società comunichi il proprio domicilio digitale con apposita pratica telematica;
2. Il procedimento di assegnazione massiva dei domicilia digitali si conclude (alternativamente):
  - a) con l'iscrizione d'ufficio del domicilio digitale nel Registro delle Imprese mediante l'evasione del protocollo aperto d'ufficio, con modalità massive e contestuale emissione del verbale di accertamento sanzionatorio;
  - b) con l'archiviazione automatica, se l'impresa individuale o la società comunica il proprio domicilio digitale al Registro delle Imprese con apposita pratica telematica.
3. Le determinazioni del Conservatore sono immediatamente esecutive, e le stesse sono pubblicate all'Albo camerale per 7 giorni consecutivi.
4. I procedimenti descritti nell'art. 3 e 4 si concludono entro il termine di quattro mesi dalla comunicazione di avvio del procedimento.

#### **Articolo 7 - Diffusione della notizia dell'avvio del procedimento massivo di assegnazione dei domicilia digitali**

1. Il Conservatore del Registro delle Imprese può disporre che la notizia dell'avvio del procedimento massivo di assegnazione dei domicilia digitali sia inoltre diffusa mediante altri canali – quali direct mailing, newsletter, social web istituzionali, comunicazioni alle associazioni di categoria o agli ordini professionali interessati – al fine di favorire la più ampia conoscenza dello stesso e l'adempimento spontaneo da parte delle imprese individuali o delle società.

### **Articolo 8 - Responsabile del procedimento e soggetto titolare del potere sostitutivo**

1. Il Responsabile del procedimento di assegnazione dei domicili digitali e loro iscrizione nel registro è individuato nel Responsabile dell'Unità organizzativa preposta all'attività oppure dal Conservatore del Registro delle imprese. Al Responsabile del procedimento è demandato il compito di curare l'intero procedimento, dall'avvio alla conclusione, inclusa l'iscrizione dei domicili digitali nel Registro delle imprese, gestendo le comunicazioni con gli utenti e con i terzi, assicurando la partecipazione degli interessati al procedimento. Il Responsabile del procedimento relativo all'emissione massiva e alla successiva gestione dei verbali di accertamento sanzionatorio è individuato nel Responsabile dell'Unità organizzativa preposta all'attività oppure dal Conservatore del Registro delle Imprese.
2. L'assegnazione massiva dei domicili digitali e la loro iscrizione massiva nel Registro delle Imprese è compiuta ordinariamente dal gestore del sistema informativo nazionale su richiesta del Conservatore del Registro delle Imprese.
3. Il Conservatore del Registro delle imprese – oppure il Segretario Generale (se persona diversa) nel caso in cui l'atto amministrativo debba essere direttamente assunto dal Conservatore - è il soggetto titolare del potere sostitutivo in merito a tutte le fasi dei procedimenti massivi, inclusa l'iscrizione dei domicili digitali e l'emissione e gestione dei verbali di accertamento sanzionatorio.

### **Articolo 9 - Disattivazione e dismissione del domicilio digitale assegnato d'ufficio**

1. Il Domicilio digitale attribuito d'ufficio può essere disattivato:
  - a) se l'impresa alla quale è stato attribuito viene cancellata dal Registro delle Imprese;
  - b) se l'impresa attiva autonomamente un proprio indirizzo PEC e lo comunica, con apposita pratica telematica, al Registro delle Imprese.
2. In caso di cancellazione dell'impresa o della società dal Registro delle Imprese, il domicilio digitale assegnato d'ufficio viene mantenuto attivo per dodici mesi: decorso tale termine viene disattivato. La disattivazione avviene anche qualora l'impresa comunichi, con apposita domanda telematica, il proprio e nuovo domicilio digitale.
3. Con la disattivazione viene inibita la ricezione di nuovi messaggi ma il titolare dell'impresa individuale o il rappresentante della società può continuare ad accedere, per ulteriori 180 gg., al domicilio digitale assegnato d'ufficio attraverso il cassetto digitale dell'imprenditore; decorso tale lasso di tempo l'accesso al domicilio digitale, già disattivato, diviene indisponibile.



**Articolo 9 - *Tutela della riservatezza” Privacy”***

1. La Camera di Commercio adotta ogni misura utile a garantire che il trattamento dei dati personali gestiti in occasione dei procedimenti amministrativi oggetto del presente Regolamento/atto di indirizzo avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

**Articolo 10 - *Pubblicità ed entrata in vigore***

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di efficacia del provvedimento deliberativo che lo approva ed è con esso pubblicato nella sezione dell'Albo camerale online del sito istituzionale dell'Ente.